# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(Nn. 23 e 423-A)

# RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE GALLO)

**Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1986**

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
sull'ordinamento penitenziario (n. 23)

**d'iniziativa dei senatori GOZZINI, NAPOLEONI, OSSICINI, ULIANICH e ANDERLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1983**

---

Modifiche dell'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
concernente modifiche all'ordinamento penitenziario (n. 423)

**d'iniziativa dei senatori MARCHIO, FILETTI e GIANGREGORIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1984**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

ONOREVOLI SENATORI. — Gli anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354, relativa all'ordinamento penitenziario e all'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà sono stati densi di esperienze e punteggiati da una serie notevole di avvenimenti di rilevante entità dei quali i disegni di legge in discussione (e, per essi, il testo unificato elaborato dalla Commissione e sottoposto all'Assemblea) vogliono farsi carico, proponendo soluzioni concrete ed efficaci ai problemi rimasti aperti nella vita penitenziaria.

Da un canto si è avviato, a seguito e grazie alla legge di riforma, pur tra innegabili difficoltà, un processo di grande portata, volto a rendere il condannato a pena detentiva partecipe e protagonista del proprio reinserimento nella vita sociale, attraverso la sua adesione alle attività di trattamento rieducativo. Alla base di siffatto processo vanno individuate le varie misure alternative alla detenzione e le altre forme di sanzione premiale (ad esempio: la remissione del debito), che, consentendo una progressiva diminuzione del costo di sofferenza inerente all'esecuzione della pena, in funzione della regolarità della condotta carceraria, sono servite ad orientare i contegni dei condannati verso una significativa partecipazione al trattamento e a portare un maggior ordine e una maggiore serenità all'interno del mondo penitenziario.

Da un altro canto, in relazione all'accrescersi delle tensioni sociali, all'esplosione del terrorismo e al radicarsi sempre più vasto, su larghe zone del territorio nazionale, di spietate organizzazioni criminali, alla conseguente sovrapopolazione carceraria, si sono resi indispensabili, negli anni successivi alla promulgazione della riforma del 1975, alcuni irrigidimenti della vita carceraria, in virtù del mantenimento di ineludibili esigenze di ordine e di sicurezza. Lo strumento attraverso cui l'Amministrazione ha inteso realizzare siffatte esigenze è stato l'articolo 90 della legge n. 354 del 1975, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, ove ricorrano gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione, in uno o in più stabilimenti penitenziari, per periodi strettamente predeterminati, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Senonchè, la riflessione degli operatori penitenziari e degli studiosi più attenti dei problemi dell'esecuzione penale, prendendo le mosse proprio dal riconoscimento dell'esistenza di ragioni particolari di sicurezza nei confronti di detenuti che, per contegni concretamente posti in essere nell'ambito carcerario, mostrano di rifiutare con la violenza l'offerta del trattamento rieducativo, ha progressivamente sottolineato che la strategia adeguata per far progredire la riforma del 1975 nei suoi importanti contenuti di civiltà e di progresso consiste, per un verso, nell'individuare un sistema penitenziario differenziato in relazione alla diversa disponibilità delle persone al reinserimento sociale, e, per un altro verso, nel sottoporre ogni modifica del trattamento alla più scrupolosa osservanza del principio di legalità, sotto il controllo dell'Autorità giudiziaria. Nella prospettiva delineata, la normativa vigente appare insufficiente ad assicurare il perseguimento pieno degli scopi della riforma, che l'articolo 1 della legge n. 354, nel quadro dell'affermazione fondamentale secondo cui il trattamento penitenziario deve essere «conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona» (articolo 1, primo comma), indica nell'esigenza che il trattamento rieducativo, «attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti», tenda al

«reinserimento sociale degli internati e dei condannati» (articolo 1, ultimo comma).

Va detto infatti che il reinserimento sociale non è un risultato conseguibile in forza di automatismi afflittivi che produrrebbero una adeguata «controspinta» a quella disponibilità al delitto che il reo ha manifestato con la commissione dell'illecito, bensì è un itinerario progressivo attraverso cui il condannato sperimenta concretamente il sostegno degli altri allo sforzo di aderire alle regole della vita in comune, nonchè la propria capacità di mantenere fede all'impegno liberamente assunto. In un quadro siffatto, che tiene conto realisticamente delle condizioni di possibilità in cui si realizza il «reinserimento sociale», deve essere il più vasto e articolato possibile il complesso degli incentivi che favoriscono la «collaborazione» dei condannati e degli internati al trattamento. Deve rivolgersi, inoltre, a tutte le persone ristrette, senza che possano preventivamente fissarsi preclusioni o esclusioni sulla base del titolo della condanna. Il reinserimento sociale, d'altra parte, cui deve tendere il trattamento, si può realizzare soltanto attraverso l'ampia applicazione di una serie di istituti che contemperino variamente l'esperienza della libera vita sociale con il puntuale controllo della società in ordine al ritrovato impegno, da parte del condannato, a vivere in modo non conflittuale la relazione con gli altri e alla riacquisizione del senso di responsabilità verso se stesso e verso la società nel suo insieme. Sgorgano da queste considerazioni, che prendono spunto da un giudizio positivo sulle innovazioni «premiali» introdotte dalla normativa del 1975, i principi ispiratori del testo proposto dalla Commissione, inteso ad approfondire, per un verso, i rapporti fra misure alternative e riforma penitenziaria, e, per un altro verso, a rendere sempre più rigoroso il controllo giurisdizionale della magistratura di sorveglianza sul progresso del condannato o dell'internato nel trattamento, in modo da togliere alle misure ogni carattere indiscriminatamente «clemenziale», dovendo invece esse divenire parte integrante del processo di reinserimento della persona condannata a sanzione restrittiva nel libero contesto sociale.

* * *

Il testo che si sottopone all'approvazione degli onorevoli senatori è frutto di un lungo e approfondito dibattito svoltosi in sede di Commissione prima, di comitato ristretto — da questa costituito — dopo e nuovamente in sede di Commissione. Rispetto agli originari disegni di legge nn. 23 e 423, il testo proposto ha allargato l'area di intervento del legislatore a tutte quelle modifiche della normativa penitenziaria che l'esperienza ha rivelato necessarie per una effettiva e completa attuazione della riforma del 1975.

I settori di disciplina su cui si è ritenuto opportuno incidere sono fondamentalmente tre. Anzitutto, per quanto concerne le modalità del trattamento penitenziario, si è introdotto il nuovo regime della sorveglianza particolare, cui fa da contrappunto, per i soggetti che hanno tenuto regolare condotta, la possibilità di concessione di permessi premio. Non irrilevanti modifiche sono state inoltre apportate in materia di lavoro all'esterno e di determinazione delle mercedi. In secondo luogo, si è provveduto ad ampliare, spesso in modo considerevole, l'ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione. Da ultimo, per collocazione topografica ma non certo per importanza, si è proceduto alla ristrutturazione degli uffici, delle funzioni e delle competenze della magistratura di sorveglianza.

Uno dei punti più qualificanti della riforma che si propone è senz'altro rappresentato dall'introduzione di un particolare regime di sorveglianza speciale per i detenuti pericolosi.

Preso atto dell'esistenza, nella realtà degli istituti di pena, di categorie di detenuti particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza, refrattari a qualsiasi forma di «trattamento» per la loro indisponibilità a reinserirsi nella società, la Commissione ha a lungo dibattuto, nel corso dei lavori, sull'alternativa se procedere all'istituzionalizzazione del sistema delle carceri di massima sicurezza ovvero se elaborare una disciplina basata sull'adozione di specifiche misure per i singoli detenuti e internati pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti. La scelta di

prevedere un regime particolare in considerazione della pericolosità dei detenuti presenta l'indubbio vantaggio di muoversi in perfetta coerenza con le linee di fondo dell'ordinamento penitenziario tendenti alla massima individualizzazione nel trattamento dei detenuti stessi.

Di particolare rilievo per la sua indubbia portata garantista è l'articolo 3 (introduttivo di un articolo 14-*quater* dell'ordinamento penitenziario), laddove, nell'individuare i contenuti del regime di sorveglianza speciale, precisa che esso comporta le sole deroghe alle regole del trattamento penitenziario strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, ferma restando comunque l'intangibilità di alcuni diritti del detenuto o internato espressamente previsti, per lo più di rilievo costituzionale. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, si precisa che l'amministrazione penitenziaria ne può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e i familiari.

In ordine alla competenza a disporre l'assegnazione al regime di sorveglianza particolare, la Commissione, tra le due tesi estreme della completa amministrativizzazione o della completa giurisdizionalizzazione delle procedure, ha seguìto una via mediana, lasciando, da un lato, la competenza a provvedere, sempre motivatamente e anche in via provvisoria, all'amministrazione penitenziaria, ma ammettendo, dall'altro, il detenuto o l'internato a proporre reclamo davanti al tribunale di sorveglianza (nuova denominazione della sezione di sorveglianza: articolo 25), che provvede secondo le formalità di cui all'articolo 2 (introduttivo di un articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario).

In conseguenza dell'introduzione di un regime di sorveglianza particolare per i detenuti e gli internati pericolosi, si è poi resa necessaria una correlativa modifica della disciplina contenuta nell'attuale articolo 90 dell'ordinamento penitenziario. In particolare, abrogata quest'ultima disposizione, l'articolo 10 ha inserito un articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario secondo cui, in casi eccezionali (come rivolte o altre gravissime situazioni di emergenza), il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso, sempre per la durata strettamente necessaria per ripristinare l'ordine e la sicurezza, l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. L'importanza della collocazione del nuovo disposto (non più fra le «disposizioni finali e transitorie», ma nel capo IV del titolo I dell'ordinamento penitenziario intitolato al «regime penitenziario») non può essere misconosciuta.

Alcune innovazioni, di non secondaria importanza nell'ottica globale del provvedimento, sono introdotte in materia di lavoro dei detenuti e internati e di determinazione delle mercedi.

Per quanto concerne il lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario, l'articolo 6 ribalta la disciplina attualmente vigente, stabilendo il principio che i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno, con provvedimento approvato dal magistrato di sorveglianza, sono, di regola, avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Lo stesso beneficio viene poi esteso anche agli imputati, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Importante è anche l'articolo 5, laddove dispone la possibilità di vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzi anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di contabilità speciale.

Con riferimento alla disciplina in materia di mercedi, l'articolo 7 (sostitutivo dell'articolo 22 dell'ordinamento penitenziario) riconosce al detenuto-lavoratore, con una previsione di grande civiltà, il diritto di fruire di un certo numero di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite per poter frequentare i corsi di studio o di addestramento professionale ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario.

Una volta riconosciuta per i soggetti particolarmente pericolosi l'applicabilità di un regime di sorveglianza speciale, anche le tradizionali remore in ordine alla introduzione, fra gli strumenti di trattamento rieduca-

tivo, di permessi premio sono conseguentemente venute meno. Il problema dei cosiddetti permessi premio, accantonato nel corso dei lavori preparatori della legge n. 354 del 1975, era stato nuovamente affrontato dal Senato nella scorsa legislatura con l'approvazione del disegno di legge n. 1691.

Nella versione proposta dall'articolo 9 (che inserisce l'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario), il nuovo istituto «premiale» ruota intorno a concetto di «condotta regolare»: infatti il beneficio, di durata non superiore ogni volta a quindici giorni, può essere concesso dal magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, ai soli condannati non particolarmente pericolosi (e quindi non sottoponibili al regime di sorveglianza speciale) che abbiano tenuto una condotta qualificabile, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo 30-*ter*, come «regolare»; in breve: che abbiano accettato la pena conformandosi alle regole di vita proprie dell'istituzione penitenziaria. Lo stesso concetto di «condotta regolare» costituisce il presupposto per potere beneficiare di altri istituti «premiali», come la remissione del debito (articolo 20, sostitutivo dell'articolo 56 dell'ordinamento penitenziario). Non può inoltre sfuggire l'importanza del permesso premio come strumento predisposto per ovviare, anche se parzialmente, al problema sessuale dei detenuti.

Di notevole rilievo è, infine, l'espressa previsione della fruibilità del permesso premio da parte del condannato all'ergastolo che abbia espiato almeno dieci anni di pena.

Il punto merita qualche ulteriore considerazione.

Il testo in esame propone una disciplina radicalmente innovativa, ma coerente con la logica dell'intero provvedimento, in materia di esecuzione dell'ergastolo. Venuta meno, con la legge n. 1634 del 1962, la perpetuità della pena, è sembrato alla Commissione che non vi fosse più una ragionevole giustificazione per escludere *a priori* l'ergastolano dalla possibilità di godere, al pari degli altri detenuti, del cosiddetto trattamento progressivo. Si è ritenuto quindi di prevedere espressamente per il condannato all'ergastolo, oltre alla possibile fruizione dei permessi premio, l'applicabilità delle misure alternative della semilibertà e della riduzione di pena ai sensi dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario. Il punto verrà più analiticamente ripreso nel seguito della relazione. Per ora basta ricordare come l'articolo 28 del testo proposto abbia innovato anche l'articolo 176 del codice penale (evidenziando così, tra l'altro, come la liberazione condizionale debba ormai essere considerata parte integrante del sistema penitenziario), stabilendo che il condannato all'ergastolo può essere ammesso al beneficio ivi previsto quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena (in luogo dei ventotto attuali).

Il secondo degli obiettivi qualificanti il testo in esame è dato da un notevole ampliamento dell'ambito di operatività delle misure alternative alla detenzione. Le innovazioni proposte vanno viste non solo nella prospettiva di un sempre più razionale trattamento individuale dei detenuti e degli internati, ma anche in funzione del contenimento della popolazione carceraria.

Tali scopi sono perseguiti attraverso un triplice ordine di interventi normativi: anzitutto, eliminando, o modificando *in melius*, alcuni tra i più discussi limiti di fruibilità delle misure alternative; in secondo luogo, rendendone possibile l'applicazione anche prima dell'inizio di esecuzione della pena; infine, ampliando la stessa tipologia delle misure alternative.

In una prospettiva comune alle diverse misure alternative, il testo proposto elimina anzitutto una delle più vistose anomalie della normativa vigente, e cioè l'esclusione dai benefici dell'affidamento in prova e della semilibertà degli autori di alcuni reati nominativamente previsti (rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione, associazione di tipo mafioso); esclusione che la più autorevole dottrina e larga parte della magistratura di sorveglianza ha sempre giudicato di dubbia legittimità alla stregua del principio del finalismo rieducativo della pena sancito dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. In particolare, con riferimento alla semilibertà, l'irragionevolezza dell'attuale disciplina è ancora più stridente, posto che gli autori dei reati ostativi possono viceversa

essere sempre ammessi al maggior beneficio della liberazione condizionale. Il testo in esame introduce, in sostituzione, un diverso limite preclusivo all'applicabilità delle misure alternative, individuato con riferimento non ad astratti titoli di reato o livelli di pena ma ad una concreta situazione di pericolosità del beneficiando; limite costituito dall'accertata «attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una sua scelta di criminalità».

Per quanto concerne, più in particolare, la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'estensione dell'ambito di applicazione di questa misura alternativa si è ottenuto, da un lato, attraveso l'innalzamento fino a tre anni del limite di pena detentiva espiabile in regime di affidamento indistintamente per tutti i condannati; dall'altro, ammettendo a fruire di questo trattamento alternativo anche il condannato cui sia stata altresì applicata una misura di sicurezza detentiva. Sotto quest'ultimo profilo si è anzi utilmente precisato come, una volta estinta la pena in seguito all'esito positivo del periodo di prova, tutte le misure di sicurezza personali debbano essere revocate (in conformità a quanto disposto dall'articolo 210, secondo comma, del codice penale).

Una modifica non semplicemente formale è stata introdotta dal secondo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (come sostituito dall'articolo 11 del testo proposto), laddove, per la concedibilità del beneficio, alla presunzione della positiva «sufficienza» delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa ai fini della rieducazione del reo ha sostituito la prognosi del loro semplice «contributo» alla rieducazione stessa. Ciò, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui le pene debbono semplicemente «tendere» alla rieducazione del condannato, non assicurarla.

L'innovazione più notevole nella disciplina dell'affidamento in prova è però costituita dalla possibilità concessa al condannato (che, dopo un periodo di custodia cautelare, abbia goduto di un periodo di libertà serbando un comportamento tale da consentire un giudizio favorevole sull'utilità dell'affidamento) di essere ammesso al beneficio anche senza che si sia proceduto all'osservazione della personalità in istituto per almeno un mese e, addirittura, anche prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione. In questo secondo caso il condannato deve presentare la relativa istanza al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione il quale, accertato che la pena detentiva inflitta non superi i tre anni, sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, trasmettendo immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza, che deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario, come sostituito dall'articolo 11 del testo in esame).

Alcune rilevanti modifiche sono introdotte anche alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale di persona tossicodipendente o alcooldipendente. Punto nodale della nuova normativa è l'espressa previsione dell'applicabilità dello speciale beneficio non solo a colui che abbia già in corso un programma di recupero, ma anche a chi ad esso intenda sottoporsi. Non occorrono molte parole per sottolineare l'importanza del rilievo normativamente attribuito alla volontà di chi, anche durante l'esecuzione della pena, decida comunque di sottoporsi a un programma di disintossicazione, nei cui confronti si aprono i «ponti d'oro» dell'immediata fruibilità della speciale misura alternativa. Sempre in quest'ottica, e nella prospettiva del recupero totale del tossicodipendente e dell'alcooldipendente, va poi visto l'ampliamento a due del numero di volte per le quali può essere disposto questo particolare modello di affidamento in prova.

Novità veramente qualificante il testo che si sottopone all'esame degli onorevoli senatori è l'introduzione, fra le misure alternative, dell'istituto della detenzione domiciliare. La previsione di una figura di arresti domiciliari, oltre che come misura alternativa alla custodia cautelare in carcere, anche come possibile modalità di esecuzione della stessa pena detentiva è da lungo tempo auspicata dalla migliore dottrina. Secondo la disciplina proposta dall'articolo 13 (introduttivo di un

articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario), possono essere espiate nella propria abitazione o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza la pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, sempre che il tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto di dover disporre il più favorevole beneficio dell'affidamento in prova.

Destinatari della nuova misura alternativa non possono però essere tutti i condannati ad una pena rientrante nei suddetti limiti, ma solo particolari categorie di soggetti, tassativamente previste (donna incinta o che allatta la propria prole; persona in condizioni di salute particolarmente gravi; persona di età superiore a sessantacinque anni, se inabile anche parzialmente); persone nei cui confronti, se imputate, va obbligatoriamente disposta la corrispondente misura alternativa alla custodia cautelare in carcere ai sensi del terzo comma dell'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale. A fini di coordinamento con gli articoli 146 e 147 del codice penale, va sottolineato come la disciplina della detenzione domiciliare si ponga come deroga alla normativa codicistica in materia di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena; nel senso che il tribunale di sorveglianza (cui l'articolo 23 del testo in esame demanda la competenza a provvedere in tema di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive) dispone il rinvio solo se non ritenga di dover concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare (o dell'affidamento in prova). Non occorre sottolineare come ciò comporti un indubbio vantaggio per il condannato.

Se il condannato, nei cui confronti può trovare applicazione la detenzione domiciliare, si trova in stato di libertà o ha trascorso in tutto o in parte la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, l'istanza di ammissione al beneficio sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, secondo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (come sostituito dall'articolo 11 del testo), su cui ci siamo già analiticamente soffermati. Con una previsione molto chiara e opportuna è altresì stabilito che il detenuto domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario, così come nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica.

Sempre nella prospettiva del massimo contenimento del ricorso alle pene detentive che costituisce — come abbiamo ripetutamente sottolineato — una dei princìpi ispiratori del testo in esame, l'articolo 15 introduce una nuova formulazione dell'articolo 50 dell'ordinamento penitenziario concernente l'ammissione al regime di semilibertà.

Particolare rilevanza, in quest'ottica, assume l'ultimo comma, a tenore del quale la semilibertà, come modalità esecutiva della pena dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi, può essere disposta anche prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale. La procedura è quella proposta dal quarto comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario (come modificato dall'articolo 11 del testo), su cui ci siamo in precedenza ampiamente soffermati. Si noti come il tribunale di sorveglianza (competente a decidere in merito) possa ammettere il condannato al regime di semilibertà solo qualora non ritenga altresì sussistenti le condizioni richieste dalla legge per la concessione dell'affidamento in prova prima dell'inizio dell'espiazione della pena; nel qual caso applica quest'ultima misura alternativa, in quanto più favorevole (argomento *ex* articolo 50, primo comma, dell'ordinamento penitenziario, come modificato dall'articolo 15 del testo).

Venendo incontro alle sollecitazioni della migliore dottrina, che non ha mancato di sottolineare la necessità di un più razionale coordinamento tra le misure dell'affidamento in prova e della semilibertà, il secondo comma dell'articolo 50 citato statuisce che — fuori dei casi, già esaminati, di pena dell'arresto o della reclusione non superiore a sei mesi, e ferma comunque la priorità dell'affidamento in prova rispetto al regime di semilibertà — nei casi previsti dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, se i

risultati dell'osservazione della personalità del condannato, condotta nell'istituto penitenziario per almeno un mese, non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente ai fini della concessione della semilibertà, il condannato può essere ammesso a questo regime anche prime dell'espiazione di almeno metà della pena: sarebbe infatti veramente incongruo ritenere che la misura, più severa, della semilibertà abbia un ambito applicativo più ristretto dell'affidamento in prova.

Decisamente innovativa è infine la portata del quinto comma dell'articolo 50, laddove estende anche al condannato all'ergastolo la possibilità di fruire del regime di semilibertà dopo l'espiazione di almeno diciotto anni di pena. Il mantenimento dell'esclusione apparirebbe, invero, del tutto privo di senso, solo che si consideri come, già secondo la legislazione vigente, il condannato all'ergastolo può comunque beneficiare della più favorevole misura della liberazione condizionale. Nel sistema che si propone, viceversa, la semilibertà, potendo essere concessa prima della liberazione condizionale (rispettivamente, dopo almeno diciotto e ventisei anni di pena espiata), potrebbe essere utilmente impiegata proprio come momento preparatorio della stessa liberazione condizionale nell'ottica del cosiddetto trattamento «progressivo».

Con l'introduzione di due nuovi articoli, il 51-*bis* e il 51-*ter*, nell'ordinamento penitenziario, si è inteso colmare alcune fra le più vistose lacune nella disciplina dell'esecuzione delle misure alternative.

La prima situazione, presa in considerazione nell'articolo 16 del testo proposto, concerne la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o del regime di semilibertà. È noto come attualmente, fra gli stessi magistrati di sorveglianza e gli operatori penitenziari, non vi sia uniformità di vedute in ordine alla disciplina applicabile in questi casi (se cioè l'esecuzione della nuova pena debba o meno essere posposta all'esecuzione delle misure alternative).

L'articolo aggiuntivo 51-*bis* prevede, a questo proposito, l'obbligo del direttore dell'istituto penitenziario o, trattandosi di affidamento, del direttore del centro di servizio sociale di informare immediatamente il magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione delle misure alternative. Questi, qualora ritenga, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni richieste dalla legge per la concedibilità del trattamento alternativo anche in ordine al nuovo titolo di carcerazione, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; altrimenti ne dispone la sospensione. Quindi trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura.

La disciplina proposta si inserisce armonicamente nel quadro complessivo delle innovazioni apportate dal testo in esame al sistema dell'esecuzione penale; in particolare, tiene conto della nuova attribuzione di competenza al tribunale di sorveglianza in merito al rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, nn. 2 e 3, del codice penale (articolo 70 dell'ordinamento penitenziario, nella versione introdotta dall'articolo 23 del testo). Si noti ancora come, qualora il tribunale di sorveglianza decida la «cessazione» della misura alternativa, anche il periodo trascorso in affidamento valga in ogni caso come pena espiata, essendo la cessazione cosa diversa dalla revoca della misura.

L'articolo 17 del testo proposto, introducendo il nuovo articolo 51-*ter* dell'ordinamento penitenziario, diretto a disciplinare la sospensione cautelativa delle misure alternative, viene ad ovviare ad una delle esigenze più sentite nella pratica dai magistrati di sorveglianza. È noto infatti come attualmente, pur in pendenza del procedimento per la revoca delle misure alternative e nonostante la commissione, da parte del condannato, di gravi infrazioni incompatibili con l'ulteriore fruizione dei suddetti benefici, il magistrato di sorveglianza non possa adottare provvedimenti cautelari (salvo il caso, tutto sommato marginale, espressamente previsto dall'articolo 51, quarto comma, dell'ordinamento pe-

nitenziario di sospensione della semilibertà in seguito a denuncia per evasione); con la conseguenza che, di fatto, si ricorre sempre più di frequente all'*escamotage* — chiaramente *contra legem* — dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 69 dell'ordinamento penitenziario, concernente l'approvazione del programma di trattamento.

Proprio per garantire la serietà dell'esecuzione delle misure alternative, il proposto articolo 51-*ter* dell'ordinamento penitenziario dispone espressamente la possibilità della loro sospensione cautelativa, stabilendo che, se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione essa è in corso, ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto, trasmettendo quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di sua competenza.

Le garanzie del soggetto destinatario del provvedimento cautelare si muovono su un duplice piano: da un lato, viene espressamente individuata la fattispecie cui può conseguire la sospensione della misura alternativa (e cioè la commissione dei medesimi comportamenti idonei a determinarne la revoca); dall'altro, si prevede la caducazione *ope legis* dell'efficacia del decreto sospensivo qualora la decisione del tribunale di sorveglianza non intervenga, per qualsiasi causa, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Con l'articolo 18, introduttivo di un articolo aggiuntivo 53-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si chiarisce espressamente (secondo quanto già ritenuto dalla più attenta dottrina) che il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato ad ogni effetto giuridico nella durata delle misure restrittive della libertà personale. Il disposto ha portata realmente innovativa laddove stabilisce che al computo predetto non si procede nei casi di mancato rientro in istituto ovvero di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. L'equità della soluzione accolta sembra fuori discussione. Organo deputato a decidere in merito all'eventuale esclusione dal computo dei suddetti periodi è il magistrato di sorveglianza, e cioè il giudice istituzionalmente competente in materia di permessi e licenze (articolo 69, settimo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella versione introdotta dall'articolo 22 del testo), che decide con decreto senza formalità di procedura.

L'articolo 19 del testo proposto, sostitutivo dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, concernente la disciplina della liberazione anticipata, mira, attraverso un cospicuo ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto, ad una sempre maggiore utilizzazione di questa misura alternativa nella prospettiva, anche «premiale», del cosiddetto trattamento progressivo al fine del più efficace reinserimento del condannato nella società.

Tale incremento del ricorso alla liberazione anticipata è perseguito attraverso un triplice intervento innovativo. Anzitutto, il *quantum* di pena detraibile per ciascun semestre di pena detentiva scontata è aumentato da venti a quarantacinque giorni. In secondo luogo, la concessione della detrazione della pena non è più facoltativa, bensì, in presenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo, obbligatoria. Infine (e si tratta forse del profilo più rilevante), venendo incontro alle sollecitazioni di un intervento legislativo reclamato a più riprese dalla più attenta dottrina, e in perfetta aderenza all'indirizzo seguito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 274 del 1983, l'ultimo comma dell'articolo 54 espressamente estende ai condannati all'ergastolo la possibilità di fruire della riduzione di pena di cui al primo comma, sia pure ai soli fini del computo della quantità di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale. Qualsiasi possibile obiezione di merito in proposito dovrebbe ritenersi superabile alla luce del dato obiettivo che la riduzione di pena in oggetto è comunque subordinata alla prova della partecipazione del condannato al processo di rieducazione. La stessa disciplina è applicabile, ovviamente, a tutti gli altri condannati

a pena detentiva, nei cui confronti il proposto ultimo comma dell'articolo 54 stabilisce che la pena detratta ai sensi del primo comma vale come pena scontata non solo (come è attualmente) per l'ammissione alla liberazione condizionale, ma anche per l'ammissione ai benefici della semilibertà e dei permessi premio.

Alla modifica dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario è collegata la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 30 del testo, secondo cui al fine di riconoscere, sia pure parzialmente, gli effetti delle riduzioni di pena previsti dall'ultimo comma dell'articolo 54 anche per quanti stiano già scontando la pena al momento di entrata in vigore della legge, la detrazione di pena prevista dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (nel nuovo testo) si applica a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 20, infine, col quale si introduce una nuova formulazione dell'articolo 56 dell'ordinamento penitenziario, concernente la remissione del debito, specifica che la relativa domanda può essere proposta al magistrato di sorveglianza (organo competente ai sensi dell'articolo 69, ottavo comma, dell'ordinamento penitenziario come modificato dall'articolo 22) fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese. Quanto alla «regolare condotta» che i condannati e gli internati debbono avere tenuto per poter essere ammessi al beneficio, si rinvia espressamente alla definizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 30-*ter* dell'ordinamento penitenziario (nella versione introdotta dall'articolo 9). A differenza della normativa attualmente vigente, non si richiede che il condannato o l'internato «si siano distinti», ma solo che abbiano «tenuto» regolare condotta.

L'ultimo gruppo di modifiche alla legge n. 354 del 1975, sottoposte all'esame degli onorevoli senatori, ha ad oggetto le funzioni e i provvedimenti degli organi di sorveglianza, l'unificazione delle procedure davanti ad essi, nonchè alcuni aspetti di carattere organizzativo dei tribunali di sorveglianza.

Anzitutto, si deve brevemente osservare come l'articolo 25 del testo introduca un'importante precisazione terminologica, stabilendo che le denominazioni «giudice di sorveglianza» e «sezione di sorveglianza», di cui alle leggi vigenti, sono rispettivamente sostituite con quelle di «magistrato di sorveglianza» e «tribunale di sorveglianza». La modifica, per l'organo collegiale, è resa opportuna dall'esigenza di evitare equivoche interpretazioni derivanti dall'uso improprio del termine «sezione», tale da far pensare ad un inesistente collegamento di quest'organo col tribunale ovvero con la corte d'appello. L'esigenza di fare meglio risaltare l'assoluta autonomia degli uffici di sorveglianza rispetto sia ai tribunali che alle corti d'appello è alla base anche della soppressione dell'equivoco riferimento ai «tribunali» contenuto nel vigente primo comma dell'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, «presso» cui sarebbero costituiti gli uffici stessi.

L'articolo 21 del testo, innovando l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, stabilisce il principio dell'assegnazione agli uffici di sorveglianza anche dei magistrati di cassazione. Magistrato di cassazione deve essere infatti, ai sensi dell'articolo 24 del testo proposto (articolo 70-*bis* dell'ordinamento penitenziario), il presidente del tribunale di sorveglianza (salvo che il tribunale non sia istituito in una sezione distaccata di corte d'appello).

Come si argomenta da una lettura delle funzioni attribuite al presidente del tribunale di sorveglianza, il testo in esame si muove chiaramente in un'ottica di «distrettualizzazione» degli uffici di sorveglianza. Infatti, spetta al presidente il potere, non solo di dirigere e organizzare le attività del tribunale di sorveglianza (lettera *a*), ma anche di coordinare l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo, in modo da meglio garantire la funzionalità dei giudizi di competenza dell'organo collegiale (lettera *b*); inoltre il presidente provvede a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza del distretto nei casi di assenza o impedimento di magistrati ovvero per urgenti necessità di servizio (lettera *c*).

Con gli articoli 22 e 23 del testo proposto, sostitutivi degli articoli 69 e 70 dell'ordina-

mento penitenziario, viene introdotta una disciplina notevolmente innovativa in materia di funzioni e di provvedimenti, rispettivamente, del magistrato e del tribunale di sorveglianza.

Quanto all'articolo 69 (articolo 22 del testo), le novità possono essere ripartite in due gruppi.

Da un lato, si provvede ad una «razionalizzazione» della forma dei provvedimenti emanabili dal magistrato di sorveglianza nell'adempimento delle sue funzioni. Così, per i provvedimenti di cui al quinto comma dell'articolo 69, si stabilisce che essi vanno adottati con decreto (e non più con ordine di servizio). Sui reclami di cui al sesto comma il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza (e non più con ordine di servizio), osservate le forme di cui all'articolo 14-*ter* (nella versione introdotta dall'articolo 2 del testo), ordinanza poi impugnabile soltanto in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'articolo 71-*ter* (articolo 27 del testo).

Passando al secondo, e più rilevante, gruppo di novità, lo steso articolo 69 estende ulteriormente le competenze del magistrato di sorveglianza. Anzitutto, rientrano ormai nella competenza esclusiva di quest'organo tutti i provvedimenti concernenti l'applicazione, l'esecuzione, la trasformazione e la revoca delle misure di sicurezza: in particolare, anche la revoca anticipata delle suddette misure, attualmente attribuita viceversa alla sezione di sorveglianza. Il settimo comma dell'articolo 69 demanda inoltre al magistrato di sorveglianza la competenza a provvedere, con decreto motivato ma senza formalità di procedura, sulle modifiche relative all'affidamento in prova (attualmente, invece, di competenza della sezione di sorveglianza: articolo 91, nono comma, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario) e alla detenzione domiciliare, oltre che sui permessi e sulle licenze ai detenuti e agli internati. Opportuna appare la previsione esplicita della motivazione, trattandosi di provvedimenti che, comunque, sostanzialmente incidono sulla libertà personale del condannato.

Quanto alle altre funzioni, nulla è sostanzialmente innovato rispetto all'attuale discipline. In particolare, spetta sempre al magistrato di sorveglianza provvedere, con ordinanza e con le forme del procedimento delineato dagli articoli 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, sulla remissione del debito e sui ricoveri *ex* articolo 148 del codice penale.

Nella prospettiva di una sempre più completa giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, notevolmente allargata risulta anche la competenza del tribunale di sorveglianza. All'organo collegiale spetta infatti disporre l'applicazione e la revoca o cessazione di tutte le misure alternative incidenti sulla libertà personale (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, riduzione di pena per la liberazione anticipata, escluse le licenze ai detenuti semiliberi e agli internati), nonchè la liberazione condizionale che viene sottratta alla competenza della corte d'appello. Di conseguenza è espressamente abrogata la legge 12 febbraio 1975, n. 6 (articolo 29). Al tribunale di sorveglianza è inoltre attribuita la competenza per il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2 e 3, del codice penale (attualmente spettante al pretore o al pubblico ministero competente per l'esecuzione), materia che viene dunque attratta nell'orbita della giurisdizione. Di particolare rilievo è poi il secondo comma dell'articolo 70 (come modificato dall'articolo 23 del testo proposto), secondo cui il tribunale di sorveglianza decide in sede di appello sui ricorsi in materia di riesame della pericolosità nonchè di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Evidente in questo caso, in base ai princìpi generali, è l'impossibilità per il magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento impugnato di far parte del collegio.

Fortemente innovativo è infine il terzo comma dell'articolo 70, laddove stabilisce che il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello.

Con l'articolo 26 del testo infine si sostituisce integralmente l'articolo 71 dell'ordina-

mento penitenziario, concernente la disciplina del cosiddetto procedimento di sorveglianza.

È noto come l'attuale sistema normativo preveda una pluralità di procedure in relazione all'adozione dei diversi provvedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza. Così, oltre al procedimento di sorveglianza delineato dal vigente capo II-*bis* dell'ordinamento penitenziario per i provvedimenti in tema di misure alternative (eccetto le licenze) e di ricoveri *ex* articolo 148 del codice penale, gli articoli da 633 a 647 del codice di procedura penale disciplinano la procedura generale in materia di misure di sicurezza, mentre l'articolo 71-*quinquies* dell'ordinamento penitenziario rinvia alle forme stabilite dagli articoli da 628 a 631 del codice di procedura penale per gli incidenti di esecuzione in caso di revoca delle riduzioni di pena ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario, qualora la condanna sia intervenuta successivamente alla liberazione anticipata. Non mancano, infine, casi di ricorso alla procedura *de plano*.

L'esigenza di una unificazione delle procedure (quanto meno di quelle concernenti le misure alternative e le misure di sicurezza) è stata già da tempo prospettata da studiosi e operatori del diritto ed ha trovato esplicita formulazione in un'articolata proposta di modifiche alla legge n. 354 del 1975, predisposta da un gruppo di magistrati di sorveglianza del centro-nord Italia. In questa direzione, e in una prospettiva più organica, tenuto anche conto delle innovazioni introdotte dagli articoli 69 e 70 dell'ordinamento penitenziario (nella versione degli articoli 22 e 23 del testo) in tema di competenze del magistrato e del tribunale di sorveglianza, si muove l'articolo 26 del testo, che ha largamente modificato l'attuale normativa dell'articolo 71 dell'ordinamento penitenziario.

Quanto all'ambito di operatività del procedimento di sorveglianza, il primo comma dell'articolo 71, attraverso una clausola di rinvio, prevede in modo esplicito e tassativo il ricorso al procedimento *de quo* per l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza e dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza nonchè di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure.

L'applicabilità del procedimento delineato dagli articoli 71 e seguenti dell'ordinamento penitenziario in materia di misure di sicurezza rappresenta un indubbio progresso, dato il sistema maggiormente garantistico cui è informata la procedura di sorveglianza rispetto a quella prevista dagli articoli da 633 a 647 del codice di procedura penale (si pensi, per tutte, alla disciplina del contraddittorio). A ciò si aggiunga come la stessa Corte costituzionale abbia, fin dall'ormai lontana sentenza n. 53 del 1968, auspicato un intervento del legislatore volto a riportare il processo di sicurezza nell'alveo delle garanzie costituzionalmente fissate per l'esercizio della giurisdizione.

Quanto alle disposizioni contenute negli articoli da 633 a 647 del codice di procedura penale, l'ultimo comma dell'articolo 71 (come modificato dall'articolo 26 del testo) stabilisce che esse sono applicabili in via sussidiaria e residuale, per quanto cioè non diversamente disposto dall'ordinamento penitenziario. In particolare, la norma dell'articolo 641 del codice di procedura penale, concernente il ricorso per revisione nel merito davanti alla Corte di cassazione, resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 del codice di procedura penale (allorchè la misura di sicurezza sia stata irrogata con una sentenza di condanna o di proscioglimento e non si possa proporre impugnazione); altrimenti si può solo ricorrere in cassazione per violazione di legge ai sensi dell'articolo 71-*ter* dell'ordinamento penitenziario.

Ai fini della individuazione dell'organo territorialmente competente, oltre al criterio del *locus custodiae*, l'articolo 71, quarto comma (nella versione introdotta dall'articolo 26 del progetto), prende in considerazione l'ipotesi in cui il soggetto interessato non sia più detenuto o internato: in tal caso la competenza spetta al tribunale o al magistrato di

sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio; altrimenti, all'organo che ha giurisdizione sul luogo nel quale fu pronunciata la (o l'ultima) sentenza di condanna o di proscioglimento (articolo 635, secondo comma, del codice di procedura penale).

* * *

Sulla base di quanto fin qui esposto, si raccomanda all'approvazione dell'Assemblea il testo proposto dalla Commissione, nel quale si intendono unificati i disegni di legge nn. 23 e 423.

GALLO, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

## (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge n. 23**

(Estensore FRANZA)

11 ottobre 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime apprezzamento per il suo indirizzo di fondo, volto a valutare — in un settore assai delicato — le scelte determinate e giustificate dall'emergenza, al fine di ricondurle, con apposita nuova disciplina legislativa, a misure corrispondenti alle esigenze dell'attuale realtà. Con questa motivazione, la Commissione esprime parere favorevole, con le seguenti, particolari osservazioni:

*a*) relativamente all'articolo 1 la Commissione osserva che l'ultimo comma del proposto articolo aggiuntivo 14-*bis*, sembra condizionare strettamente alla « richiesta » dell'autorità giudiziaria l'assegnazione ad istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza di imputati provenienti dalla libertà. La Commissione ritiene che — almeno per gli imputati di alcuni delitti (ad esempio quelli di criminalità organizzata) — si debba conservare un autonomo potere del Ministero, con una disciplina la quale non trascuri la preziosa collaborazione dell'autorità giudiziaria che abbia emesso l'ordine o il mandato di cattura;

*b*) per quanto riguarda il controllo sulla misura di assegnazione la Commissione ritiene che non possa del tutto sottrarsi ad esso il provvedimento ministeriale. Ritiene, ad esempio, che possa almeno prevedersi un atto di opposizione — senza effetto sospensivo — rivolto alla stessa autorità amministrativa, con un procedimento semplificato al massimo, ma nel quale si demandi ad autorità giudiziaria (ad esempio giudice di sorveglianza, quando si tratti di già detenuti) l'espressione di un parere: il che rafforzerebbe il significato della « motivazione » pur richiesta dal disegno di legge;

*c*) per quanto riguarda la disciplina della corrispondenza telefonica e dei colloqui (articolo 14-*quater*, quinto comma) la Commissione osserva che, nel pieno rispetto dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, è necessario contemperare le esigenze di sicurezza con la tutela dei diritti fondamentali della persona. In questa luce, ad esempio, suscita grave preoccupazione la limitazione di detta corrispondenza e dei colloqui ai soli familiari e conviventi e, per di più, solo «in casi di particolare gravità »;

*d*) la Commissione osserva infine che il disposto dell'articolo 8 del disegno di legge è ormai superfluo, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del corrente anno, dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 54 della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede la necessità di concedere, anche al condannato all'ergastolo, la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detraibile, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 23 e 423**

(Estensore COLELLA)

23 aprile 1986

La Commissione, esaminato il testo unificato redatto dalla Commissione di merito per i due disegni di legge nn. 23 e 423 per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, tranne che per il secondo periodo del penultimo comma dell'articolo 70 della legge n. 354 del 1975 così come riformulato (articolo 23 del testo unificato), sul quale il parere è contrario, in quanto la norma comporta oneri aggiuntivi, dei quali non viene offerta la copertura finanziaria.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**« Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »**

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 14-*bis*. (*Regime di sorveglianza particolare*). — I condannati, gli internati e gli imputati che per il loro comportamento risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti o impediscono con violenza o minaccia lo svolgimento delle attività degli altri detenuti o internati, possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi.

Il regime di cui al comma precedente è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'articolo 80.

Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva.

Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso nell'istituto penitenziario, i condannati, gli internati e gli imputati che sono da ritenersi particolarmente pericolosi sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, sulla base di altri concreti elementi. L'autorità giudiziaria segnala gli even-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tuali elementi a sua conoscenza alla amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-*ter*. (*Reclamo*). — Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo.

Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.

Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II-*bis* del titolo II ».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 14-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 14-*quater*. (*Contenuti del regime di sorveglianza particolare*). — Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'amministrazione penitenziaria può adottare il visto di controllo sulla corrispondenza, previa autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria competente.

Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10; i colloqui con i difensori, nonchè quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento ».

Art. 4.

1. L'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

la sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto ».

Art. 5.

1. Il sesto comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini dell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri ed attitudini nonchè delle condizioni economiche della famiglia.

Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto ».

Art. 6.

1. L'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 21. (*Lavoro all'esterno*). — I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15.

I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'ester-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

no diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza ».

Art. 7.

1. L'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. (*Determinazione delle mercedi*). — Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

L'ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena funge da segretario della commissione.

La medesima commissione stabilisce il trattamento economico dei tirocinanti.

La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli internati addetti alle lavorazioni, interne o esterne, o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario ».

Art. 8.

1. Nel quarto comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « fa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coltà » è sostituita con la seguente: « diritto ».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dalla legge 20 luglio 1977, n. 450, è inserito il seguente:

« Art. 30-*ter*. (*Permessi premio*). — Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma e che non risultano di particolare pericolosità sociale, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i venti giorni e la durata complessiva non può eccedere i settanta giorni in ciascun anno di espiazione.

L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e per i minori deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

La concessione dei permessi è ammessa:

*a*) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto;

*b*) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena ovvero di dieci anni di essa nei casi di condanna all'ergastolo.

Nei confronti dei soggetti che durante la espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-*bis*.

La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali ».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 41-*bis*. (*Situazioni di emergenza*). — In casi eccezionali di rivolta o di altre gravissime situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso la applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto ».

2. L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è conseguentemente abrogato.

Art. 11.

1. L'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e dall'articolo 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonchè dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47. (*Affidamento in prova al servizio sociale*). — Se la pena detentiva inflitta

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al quinto comma, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il provvedimento non può essere adottato quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una sua scelta di criminalità.

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma precedente. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero o il pretore investito dell'esecuzione.

Se l'istanza di cui al comma precedente è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, è presentata al pubblico ministero o al pretore, il quale, se non osta il limite di pena di cui al primo comma, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condanna-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare, sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale. Sono altresì revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimenti successivi ».

Art. 12.

1. L'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Art. 47-*bis*. (*Affidamento in prova in casi particolari*). — Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di pena di cui al primo comma dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

va al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni, cooperative o privati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. Alla domanda deve essere allegata certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

Si applica la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 47 anche se la domanda è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato.

Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico in corso; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se l'affidamento non è disposto, emette ordine di carcerazione.

Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gramma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla presente legge per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 47-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 47-*ter*. (*Detenzione domiciliare*). — La pena della reclusione non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate, se non vi è stato affidamento in prova al servizio sociale, nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza quando trattasi di:

1) donna incinta o che allatta la propria prole;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persona di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente.

La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità.

Se la condanna di cui al primo comma deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte ter-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

minale di essa, in regime di arresti domiciliari, si applica la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 47.

Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 254-*quater* del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

Può essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nel primo comma ».

Art. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento non può essere adottato quando è accertata l'attualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una sua scelta di criminalità ».

Art. 15.

1. L'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 50. (*Ammissione alla semilibertà*). — Possono essere espiate in regime di semili-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

bertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47 se i risultati dell'osservazione di cui al secondo comma dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal quarto comma del presente articolo, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno diciotto anni di pena.

Nei casi previsti dal primo comma la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale; in tal caso si applica la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 47 ».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 51-*bis*. (*Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà*). — Quando durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o del regime di semilibertà sopravviene un titolo di esecuzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di altra pena detentiva o di misura di sicurezza personale, il direttore dell'istituto penitenziario o il direttore del centro di servizio sociale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Se questi, tenuto conto del cumulo delle pene, rileva che permangono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 47 o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con decreto la prosecuzione provvisoria della misura in corso; in caso contrario dispone la sospensione della misura stessa. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi gli atti al tribunale di sorveglianza che deve decidere nel termine di venti giorni la prosecuzione o la cessazione della misura ».

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dal precedente articolo 16 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 51-*ter*. (*Sospensione cautelativa delle misure alternative*). — Se l'affidato in prova al servizio sociale o l'ammesso al regime di semilibertà pone in essere comportamenti tali da determinare la revoca della misura, il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione essa è in corso ne dispone con decreto motivato la provvisoria sospensione, ordinando l'accompagnamento del trasgressore in istituto. Trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti ».

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« Art. 53-*bis*. (*Computo del periodo di permesso o licenza*). — Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulti che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto, il magistrato di sorveglianza ».

Art. 19.

1. L'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 54. (*Liberazione anticipata*). — Al condannato a pena detentiva temporanea che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, una detrazione di pena di quarantacinque giorni.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del primo comma si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo ».

Art. 20.

1. L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 56. (*Remissione del debito*). — Il debito per le spese di procedimento e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-*ter*. La relativa domanda può essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese ».

Art. 21.

1. L'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 68. (*Uffici di sorveglianza*). — Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-*bis*, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie ».

Art. 22.

1. L'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 8 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 69. (*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*). — Il magistra-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonchè alla applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza.

Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Decide con ordinanza impugnabile soltanto per cassazione, secondo la procedura di cui all'articolo 14-*ter*, sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

*a*) l'attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede e la remunerazione nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

*b*) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56 della presente legge e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale.

Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge ».

Art. 23.

1. L'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 9 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 70. (*Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza*). — In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, la liberazione condizionale, la riduzione di pena per la liberazione anticipata, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, nn. 2) e 3), del codice penale, nonchè per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge.

Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al quarto comma dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte di appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonchè fra docenti di scienze criminalistiche.

Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al comma precedente.

Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Agli esperti componenti del tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena. Per le trasferte, a partire dal 1° gennaio 1987, si applicano le norme relative ai giudici popolari della corte di assise di appello ».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 23 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-*bis*. (*Presidente del tribunale di sorveglianza*). — Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.

Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

*a*) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*b*) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

*c*) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizi;

*d*) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 68;

*e*) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

*f*) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti ».

Art. 25.

1. Dopo l'articolo 70-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 24 della presente legge, è inserito il seguente:

« Art. 70-*ter*. (*Nuove denominazioni*). — Le denominazioni " sezione di sorveglianza " e " giudice di sorveglianza " di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: " tribunale di sorveglianza " e " magistrato di sorveglianza ".

Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonchè degli uffici di sorveglianza di cui all'articolo 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo, delle somme necessarie, dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia ».

Art. 26.

1. L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tribunale di sorveglianza espressamente indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 70 della presente legge, nonchè dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi seguenti.

Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

Se l'interessato non è più detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 635 del codice di procedura penale.

Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'articolo 212 dello stesso codice ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

1. L'articolo 71-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 71-*ter*. (*Ricorso per cassazione*). — Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza pronunciate ai sensi del sesto comma dell'articolo 69, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-*ter* e 69, sesto comma, l'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

Art. 28.

1. Il secondo comma dell'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena ».

Art. 29.

1. Sono abrogati i primi tre commi dell'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchè la legge 12 febbraio 1975, n. 6.

Art. 30.

1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 19 della presente legge che modifica l'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica a partire dal semestre di pena precedente a quello in corso di espiazione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

## DISEGNO DI LEGGE N. 23

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GOZZINI ED ALTRI

### Art. 1.

Dopo l'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Art. 14-*bis*. - (*Assegnazione ad istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza*). — I detenuti e gli internati il cui comportamento risulti incompatibile con il mantenimento dell'ordine, della disciplina e della sicurezza e i condannati e gli internati il cui comportamento risulti incompatibile con l'attuazione del trattamento rieducativo possono essere trasferiti, con provvedimento motivato del Ministero, a istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza.

L'incompatibilità si verifica quando i detenuti e gli internati:

*a*) siano imputati di aver commesso in danno di altro detenuto o internato o di operatori penitenziari o di altra persona comunque presente nell'istituto penitenziario un delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, o taluno dei delitti previsti e puniti dagli articoli 385, come sostituito dall'articolo 15 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, anche se tentato, 605, 610, 611 e 613, terzo comma, del codice penale, ovvero siano imputati di aver commesso, all'interno del carcere, taluno dei reati previsti e puniti dagli articoli 414 e 416 del medesimo codice penale;

*b*) abbiano reiteratamente subìto le sanzioni disciplinari previste nei numeri 4 e 5 dell'articolo 39 nel corso della detenzione o dell'internamento, o in ambedue, se consecutivi;

*c*) mantengano un comportamento tendente ad acquisire una posizione di preminenza sugli altri detenuti o internati, tale da porsi in contrasto con le esigenze di ordine, disciplina e sicurezza dell'istituto, e comunque un comportamento che richieda particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni;

*d*) concorrano a realizzare o progettare collegamenti illeciti con l'esterno, diretti al compimento di altri delitti o all'organizzazione di rivolte;

*e*) esaltino reiteratamente finalità eversive dell'ordinamento costituzionale.

Il provvedimento può essere adottato d'ufficio o su proposta del consiglio di disciplina o su segnalazione della direzione.

Sono altresì assegnati ad istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza gli imputati provenienti dalla libertà su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine o il mandato di cattura.

Art. 14-*ter*. - (*Durata, proroga e revoca dell'assegnazione a istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza*). — L'assegnazione ad istituti o a sezioni a maggior indice di sicurezza ha la durata di un anno.

Allo scadere di tale termine il consiglio di disciplina esprime il parere sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14-*bis*, primo comma, informandone il detenuto o l'internato. Il Ministero procede al riesame del caso, tenendo conto di detto parere, e può prorogare l'assegnazione per ulteriori periodi, ciascuno non superiore a sei mesi.

Avverso il provvedimento di proroga è ammesso reclamo alla sezione di sorveglianza, la quale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, svolgendo in udienza i necessari accertamenti.

Il decreto della sezione di sorveglianza è immediatamente eseguito.

Il Ministero, anche antecedentemente alla scadenza, può revocare il provvedimento nel caso siano cessati i presupposti del medesimo.

L'autorità giudiziaria di cui all'articolo 14-*bis*, quarto comma, può proporre in ogni momento la revoca del provvedimento adottato su sua richiesta.

Art. 14-*quater*. - (*Caratteristiche degli istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza*). — Gli istituti e le sezioni a maggior indice di sicurezza hanno per fine la prevenzione dei comportamenti di cui all'articolo 14-*bis*, primo e secondo comma, nonchè la preparazione delle condizioni perchè i condannati, gli internati e gli imputati ivi assegnati acquisiscano un comportamento compatibile con le esigenze di ordine, disciplina e sicurezza e con il trattamento rieducativo.

Vi si adottano speciali misure:

*a*) di sicurezza interna ed esterna, con particolare riguardo alla necessità di tenere rigorosamente separati fra loro i detenuti o gli internati che, in base ai dati giudiziari e penitenziari, possano recarsi reciprocamente offesa;

*b*) di controllo sulle persone che per qualsiasi motivo accedano all'istituto o alla sezione, ferme restando le norme che regolano l'accesso agli istituti, e sulla ricezione di generi e oggetti dall'esterno;

*c*) di limitazione della disponibilità del peculio.

La direzione dell'istituto sottopone in ogni caso a ispezione e visto di controllo, anche sullo scritto, la corrispondenza epistolare e telegrafica dei singoli detenuti e internati, sia in partenza che in arrivo.

Possono essere sospese le rappresentanze dei detenuti previste nell'articolo 9, sesto comma, nell'articolo 12, ultimo comma, e nell'articolo 27, ultimo comma.

La corrispondenza telefonica ed i colloqui, previsti nel successivo articolo 18, sono limitati ai familiari e conviventi. Vengono autorizzati soltanto in casi di particolare gravità e sottoposti a controlli anche auditivi.

Le osservazioni e le perizie psichiatriche sono sempre eseguite all'interno dell'istituto o sezione a maggior indice di sicurezza.

Sono escluse le misure alternative previste dai successivi articoli 47 e 48.

Le misure speciali di cui ai precedenti commi si applicano ai detenuti e internati assegnati a istituti o sezioni a maggior indice di sicurezza anche in caso di trasferimento per motivi di giustizia, di salute, di studio, di famiglia ad altri istituti o in luogo esterno di cura ».

Art. 2.

Nel secondo comma dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppresse le parole: « agricole o industriali ».

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« In tali casi eccezionali, nell'istituto in cui si sono verificati, e ai fini previsti nel primo comma, il Ministro ha facoltà di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e dei diritti del detenuto o internato. La sospensione ha durata strettamente limitata al tempo necessario per ripristinare l'ordine e la sicurezza ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 e il terzo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono soppressi.

Art. 5.

Nel terzo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « condotta per almeno tre mesi » sono soppresse.

Art. 6.

Dopo il terzo comma dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo aver espiato almeno venti anni di pena ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: « venti » è sostituita con la seguente: « trenta ».

Art. 8.

All'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 5 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, sono aggiunte le parole: « anche per i condannati all'ergastolo ».

Art. 9.

L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 10.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, verranno apportate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

## DISEGNO DI LEGGE N. 423

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCHIO ED ALTRI

*Articolo unico.*

L'articolo 90 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza imputabili al comportamento del detenuto nell'ambito della struttura carceraria, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, nei confronti di quel detenuto, per un periodo non superiore a sei mesi, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze d'ordine e di sicurezza ».